

Art. 3. L'assicurazione, di cui alla presente polizza, è assunta dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni contro corrispondenza del premio ed accessori come stabiliti, per il periodo di durata dell'assicurazione; tale corrispondenza deve effettuarsi anticipatamente alla sede dell'Istituto in Roma alle scadenze stabilite.

È stabilito che alla firma della polizza dovrà pagarsi l'intero premio annuo anticipato. L'assicurato dovrà altresì, sotto le sanzioni tutte di polizza e di legge, pagare il resto dei premi a semestri anticipati a decorrere dal sesto mese dalla data di decorrenza del rischio. Alla fine del contratto di assicurazione sarà rimborsata all'assicurato la rata semestrale di premio versata in più all'inizio del contratto.

In caso di mancato pagamento dei premi l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, a norma dell'art. 7 del R. D. L. 7 agosto 1931 richiamato, ne darà comunicazione al Prefetto, perché ordini al Comune o Consorzio la trattenuta dell'importo dei premi e relativi interessi di mora e accessori sul pros.